

Studio
E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI
dottori commercialisti

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese

Dott. Gianluca Bogini
Dott. Giulio Nicolò Campagni

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 6. 2013

Perugia, 5 febbraio 2013

TRANSAZIONI COMMERCIALI

Con precedente circolare nr. 22/2012 lo Studio aveva provveduto ad informare circa i nuovi **termini nei pagamenti intercorrenti con la P.A.**, per i quali, laddove il debitore è, appunto, la P.A., a decorrere dai contratti stipulati dal **01/01/2013**, il termine di pagamento ordinario deve essere di regola **30 giorni, termine elevabile a 60 gg.** per le imprese pubbliche che svolgono attività economiche di tipo industriale o commerciale e per gli Enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria (ASL). Qualora il termine di pagamento non sia rispettato, è prevista l'applicazione di **interessi di mora nella misura del tasso BCE maggiorato dell'8%**. *Gli interessi vanno calcolati esclusivamente sulle singole rate scadute e non puntualmente pagate e maturano automaticamente.*

L'art. 1 del D.Lgs. n. 231/2012, ad integrazione di quanto precedentemente disposto nei rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, ha esteso la nuova disciplina **ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.** E' esclusa in presenza di procedure concorsuali o procedure di ristrutturazione del debito e nell'ipotesi di **risarcimento del danno**, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

*Per **transazione commerciale** si intendono i contratti stipulati tra imprese, tra imprese e Pubblica Amministrazione, che comportano in via esclusiva o prevalente una consegna di merci/prestazione di servizi e il relativo pagamento del prezzo.*

*Per **Pubblica Amministrazione** si intendono le Amministrazioni ex art. 3, comma 25, D.Lgs. n. 163/2006 (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi) e gli altri soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nello stesso Decreto-*

*Per **imprenditore** si intende l'esercente un'attività economica organizzata/una professione*

Ne consegue che le nuove regole interessano anche i rapporti commerciali tra le imprese e/o i lavoratori autonomi.

In sintesi risulta quanto segue:

- termini di pagamento ordinari ===== 30 gg (se non diversamente stabilito nel contratto);
- pattuizione di un termine differente ===== max 60 gg (in contratto necessariamente in forma scritta);
- termini superiori a 60 gg. ===== solo se disciplinato in forma scritta e non gravemente iniquo per il creditore;

Il creditore matura il diritto agli interessi (di mora) dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito nel contratto.

L'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2012 prevede l'automatica decorrenza degli interessi moratori (senza quindi la necessità della messa in mora) dal giorno successivo alla scadenza.

Sono nulle le clausole che definiscono termini di pagamento, saggio di interessi, risarcimento per i costi di recupero, che "risultano gravemente inique in danno del creditore".

Ai sensi del citato art. 7, si considerano gravemente inique quelle clausole che:

- escludono l'applicazione degli interessi di mora;
- escludono il risarcimento per i costi di recupero crediti;
- nelle transazioni commerciali in cui è parte la Pubblica Amministrazione predeterminano o modificano la data di ricevimento della fattura.

Distinti saluti